



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche delle Province di Chieti e di Pescara –
Loro Sedi

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza 01/09/2026 D.M. n. 182 del 25/09/2025 - C.M. prot. n. 205851 del 25/09/2025

Con riferimento all'oggetto, si segnala che sono disponibili nel sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito – ATTI E NORMATIVA – il D.M. n. 182 del 25/09/2025 e la C.M. prot. n. 205851 pari data con allegata tabella dei requisiti pensionistici per l'anno 2026.

1. Termini e modalità di presentazione e/o revoca delle istanze di cessazione

Per il personale **docente, educativo ed ATA** il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha fissato al **21/10/2025** il termine per:

- Presentazione o revoca delle domande di cessazione dal servizio:
 - *Limiti di età a Domanda (relativa ai dipendenti che compiranno i 67 anni tra settembre e dicembre 2026)
 - *Pensione anticipata con i requisiti di cui alla Legge Fornero e successive modificazioni
 - *Pensione QUOTA 100 (con requisiti maturati entro il 31/12/2021)
 - *Pensione QUOTA 102 (con requisiti maturati entro il 31/12/2022)
 - *Pensione QUOTA 103 (con requisiti maturati entro il 31/12/2023)
 - *Pensione anticipata flessibile con requisiti da maturare nell'anno 2024
 - *Pensione anticipata flessibile con requisiti da maturare entro il 31/12/2025
 - *Opzione Donna (con requisiti maturati al 31/12/2021, ovvero al 31/12/2022, ovvero al 31/12/2023, ovvero al 31/12/2024)
 - *Dimissioni in assenza dei requisiti per il diritto a pensione
 - *Domande di Cessazione del personale già trattenuto in servizio oltre il limite di età negli anni precedenti
- Richiesta di trattenimento in servizio oltre il limite di età per il raggiungimento dell'anzianità pensionabile minima o per partecipazione a progetti didattici internazionali ai sensi dell'art. 1 c. 257 L. 208/2015 modificato dall'art. 1 c. 630 della L. 205/2017
- Richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, da parte del personale docente, educativo ed ATA che sia in possesso dei requisiti previsti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e che non abbia ancora compiuto il 67[^] anno di età al 31/08/2026.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

Le domande di cessazione, comprese le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione della pensione, devono essere presentate entro il 21 ottobre 2025 esclusivamente utilizzando la procedura POLIS “istanze on line” del sito ministeriale (www.istruzione.it).

Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma Polis. Entro la medesima data del 21/10/2025 le istanze potranno essere revocate effettuando – tramite POLIS – la procedura di cancellazione.

Come precisato nella C.M. in oggetto, ***“la presentazione dell'istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo; pertanto, non potranno essere disposte cessazioni per le domande presentate successivamente al 21/10/2025”.***

La richiesta di cessazione può essere formulata avvalendosi di sette tipologie di istanze Polis che sono già disponibili dal 26/09/2025:

- La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie (pensione di vecchiaia con compimento di 67 anni di età tra il 01/09/2026 e il 31/12/2026 con 20 anni di anzianità contributiva, pensione di vecchiaia per attività gravosa con 66 anni e 7 mesi di età entro 31/12/2026 e con 30 anni di anzianità contributiva entro il 31/08/2026 (scuola infanzia), pensione anticipata, dimissioni senza diritto a pensione, cessazione del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti),
- la seconda riguarda la cessazione per pensione “Quota 100” (requisiti maturati al 31/12/2021),
- la terza riguarda la cessazione per pensione “Quota 102” (requisiti maturati al 31/12/2022),
- la quarta riguarda la cessazione per pensione “Quota 103” (requisiti maturati al 31/12/2023),
- la quinta riguarda la cessazione per Pensione anticipata Flessibile (requisiti maturati entro l'anno 2024),
- la sesta riguarda la cessazione per Pensione anticipata Flessibile (requisiti maturati entro l'anno 2025),
- la settima riguarda la cessazione per OPZIONE DONNA (requisiti maturati al 31/12/2021 ovvero al 31/12/2022, ovvero al 31/12/2023, ovvero al 31/12/2024).

In presenza di istanze di cessazione finalizzate sia alla Pensione Anticipata ordinaria che alla pensione Quota 100 o 102 o 103 o Pensione Anticipata Flessibile o OPZIONE DONNA, queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancata maturazione dei requisiti per il diritto a pensione, di cui sarà data in ogni caso formale comunicazione al dipendente.

Si evidenzia che le istanze di cessazione non possono essere revocate dopo la scadenza fissata al 21/10/2025.
Le domande di trattenimento in servizio oltre il limite di età continueranno ad essere presentate in forma cartacea entro la scadenza fissata del 21/10/25.

Ricordiamo che per accedere alle Istanze on - line, il personale interessato dovrà utilizzare le credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

2. Accertamento del diritto a pensione

L'accertamento del diritto a pensione sarà effettuato dalle competenti sedi INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo dei dipendenti ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione.

Nella Circolare in oggetto il MIM dispone **l'USO ESCLUSIVO dell'applicativo Nuova Passweb** quale strumento di scambio di dati tra l'Istituto e l'Amministrazione. **Tutte le posizioni assicurative dovranno essere sistemate**, anche con riferimento a periodi pre-ruolo ante 1988 con ritenute in conto Entrata Tesoro, **entro il 09/01/2026.**

Le Istituzioni Scolastiche dovranno convalidare le cessazioni al SIDI SOLO SUCCESSIVAMENTE ALL'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DA PARTE DELL'INPS.

3. Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico (D.M. 331/97 e L. 214/2011)

Si ritiene utile ricordare che destinatari delle disposizioni concernenti la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico, sono solo i dipendenti che abbiano maturato i requisiti di anzianità contributiva previsti per il diritto a pensione anticipata (**41 anni e 10 mesi se donne, 42 e 10 mesi se uomini**), a condizione che non compiano i 67 anni di età entro il 31/08/2026.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

La richiesta, da produrre **esclusivamente con modalità on line entro il 21/10/2025**, va formulata con unica istanza, nella quale gli interessati devono esprimere anche l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso in cui fossero accertate **circostanze** ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

4. Applicazione art. 72 D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008

A – Collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età

Le Istituzioni Scolastiche dovranno provvedere al collocamento a riposo d'ufficio dei dipendenti che compiano i 67 anni di età entro il 31/08/2026, cioè nati entro il 31/08/1959 (fatta salva la valutazione di eventuali istanze di trattenimento in servizio).

B - Trattenimento in servizio oltre il limite di età

Il trattenimento in servizio oltre il limite di età a decorrere dall'01/09/2026 potrà essere chiesto, con istanza cartacea entro il 21/10/2025, solo dal personale che si trovi nelle condizioni di seguito specificate:

- 1) Dipendenti a tempo indeterminato che compiano 67 anni di età entro il 31/08/2026 e non siano in possesso alla stessa data di 20 anni di anzianità contributiva (Rif. L. 114/2014).

Per la verifica del possesso dell'anzianità contributiva minima, occorre fare riferimento alle indicazioni fornite dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 2 del 19/02/2015, la quale precisa che devono essere tenuti in considerazione anche i contributi accreditati presso gestioni previdenziali diverse dalla Cassa Pensioni Stato, in quanto il dipendente può avvalersi degli Istituti gratuiti del Cumulo o della Totalizzazione.

Pertanto, in caso di presentazione di istanza di proroga, le Istituzioni Scolastiche attiveranno formale accertamento c/o l'Inps al fine di ottenere la certificazione dell'esatta **anzianità contributiva integrata** posseduta dal dipendente.

- 2) Dipendenti che, pur in possesso dei requisiti per il diritto a pensione, siano impegnati in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera.

Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici. La durata di tale trattenimento non potrà essere superiore a tre anni (Art. 1 c. 257 L. 208/2015 – Art. 1 c. 630 L. 205/2017).



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

5. Requisiti per l'accesso al pensionamento del personale del comparto scuola a tempo indeterminato con decorrenza 01/09/2026

I requisiti contributivi e anagrafici attualmente vigenti e richiesti per il diritto a pensione nell'anno 2026, in relazione alle diverse tipologie di pensione per i lavoratori a Tempo Indeterminato che rientrano nel sistema “misto” di calcolo, sono riassunti nella Tabella allegata alla C.M. prot. n. 205851 del 25/09/2025, presente nel Sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

6. Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1^a settembre 2026

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei Dirigenti Scolastici è fissato al **28 febbraio 2026**, come previsto dall'art. 12 del CCNL 15/07/2010 dell'Area V della Dirigenza. Anche le istanze dei Dirigenti Scolastici dovranno essere prodotte utilizzando la procedura **Web Polis “istanze on line”**.

Il Dirigente Scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro successivamente al 28/02/2026 non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del Comparto Scuola.

7. APE sociale – Lavoratori Precoci

I dipendenti interessati all'accesso ad APE SOCIALE o alla pensione anticipata per i lavoratori Precoci, potranno presentare domanda di cessazione in formato analogico o digitale entro il 31/08/2026 dopo aver ottenuto il riconoscimento del diritto da parte dell'INPS.

Si evidenzia che l'art. 1 c. 175 della Legge di Bilancio 2025 stabilisce che le disposizioni in materia di Ape Sociale già previste dalle Leggi 232/2016 e 234/2021 si applicano anche per l'anno 2025.

In particolare, è stato previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell'Ape Sociale al 31/12/2025, al compimento dell'età anagrafica minima prevista a 63 anni e 5 mesi e sono state confermate le condizioni per l'accesso a tale beneficio nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. gravose. Nello specifico, sono inclusi nell'elenco delle professioni c.d. gravose che danno diritto all'Ape Sociale i “Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate” codice Istat 2.6.4.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

8. **Trattamento di Fine Servizio e Trattamento di Fine Rapporto**

La Circolare in oggetto precisa che, per le cessazioni decorrenti dal 01/09/2026, la modalità ordinaria di comunicazione dei dati giuridici ed economici utili per il trattamento di fine servizio e fine rapporto dovrà essere quella telematica.

Per quanto riguarda il TFS, provvederà lo scrivente Ufficio Scolastico tramite la procedura telematica di Passweb – Ultimo Miglio TFS.

Il TFR rientra nelle competenze delle istituzioni scolastiche che utilizzeranno la funzionalità di ultimo miglio TFR (tramite la piattaforma Passweb) in relazione ai rapporti di lavoro a Tempo Indeterminato.

Si prega di dare **la più ampia e tempestiva diffusione della presente e della circolare ministeriale n. 205851 del 25/09/2025 a tutto il personale, evidenziando la scadenza di presentazione delle istanze.**

Il Dirigente

Pierangelo Trippitelli

*Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*